



<b>SENATO ACCADEMICO</b>	<b>29 aprile 2020</b>
<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>30 aprile 2020</b>
<b>DECRETO RETTORALE DI ULTIMO AGGIORNAMENTO</b>	<b>Rep. n. 550/2020 Prot. n. 85736/2020 - 20 maggio 2020</b>
<b>STRUTTURA COMPETENTE</b>	<b>Ripartizione Segreterie e Servizi agli Studenti</b>
<b>ENTRATA IN VIGORE</b>	<b>05 giugno 2020</b>

## **REGOLAMENTO STUDENTESSE E STUDENTI**

### **Sommario**

DEFINIZIONI.....	3
CAPO I - IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO.....	5
Articolo 1 - Disposizioni generali e ambito di applicazione .....	5
Articolo 2 - Titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi di studio.....	5
Articolo 3 - Immatricolazione a un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico.....	6
Articolo 4 - Immatricolazione ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico ("++").....	7
Articolo 5 - Corsi di studio ad accesso programmato .....	7
Articolo 6 - Immatricolazione di candidati con titolo di studio estero .....	8
Articolo 7 - Immatricolazione a tempo parziale (percorsi con durata SUPERIORE a quella normale prevista) .....	9
Articolo 8 - Immatricolazione a percorsi con durata INFERIORE a quella normale prevista.....	10
Articolo 9 - Immatricolazione con abbreviazione di corso .....	11
Articolo 10 - Riconoscimento di crediti e immatricolazione.....	11
Articolo 11 - Contemporanea iscrizione .....	13
Articolo 12 - Iscrizione a corsi singoli.....	14
Articolo 13 - Iscrizione ad anni di corso successivi al primo.....	15
Articolo 14 - Contribuzione universitaria.....	15
Articolo 15 - Rimborsi .....	16

Articolo 16 - Badge – Indirizzo e-mail di Ateneo.....	17
Articolo 17 - Sbarramenti.....	18
Articolo 18 - Propedeuticità.....	18
Articolo 19 - Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) .....	18
CAPO II - CARRIERA STUDENTI .....	20
Articolo 20 - Carriera degli studi .....	20
Articolo 21 - Studenti in difetto della frequenza .....	20
Articolo 22 - Studenti fuori corso.....	20
Articolo 23 - Riconoscimento titoli di studio conseguiti all'estero .....	20
Articolo 24 - Frequenze.....	22
Articolo 25 - Sospensione .....	23
Articolo 26 - Interruzione degli studi .....	23
Articolo 27 - Rinuncia al proseguimento degli studi.....	25
Articolo 28 - Decadenza/obsolescenza .....	25
Articolo 29 - Passaggio ad altro corso di studio.....	26
Articolo 30 - Trasferimenti in partenza verso altre Università .....	27
Articolo 31 - Trasferimenti in arrivo da altre Università.....	28
Articolo 32 - Lezioni.....	29
Articolo 33 - Attività opzionali e piani di studio individuali .....	29
Articolo 34 - Esami di profitto e verbali .....	31
Articolo 35 - Ammissione alla prova finale .....	33
Articolo 36 - Redazione tesi/elaborato finale .....	34
Articolo 37 - Prova finale.....	34
Articolo 38 - Relatore, Correlatore e Controrelatore .....	35
Articolo 39 - Commissione prova finale .....	36
Articolo 40 - Rilascio di titoli accademici .....	37
Articolo 41 - Laurea/laurea magistrale ad honorem e attestato di studi alla memoria.....	37
Articolo 42 - Mobilità internazionale studentesca .....	38
Articolo 43 - Tirocinio.....	39
CAPO III - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI .....	40
Articolo 44 - Certificazioni e titoli .....	40
Articolo 45 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi .....	40

Articolo 46 - Diritti fondamentali .....	41
Articolo 47 - Deontologia studentesca .....	41
Articolo 48 - Provvedimenti disciplinari.....	41
Articolo 49 - Assicurazione studenti .....	42
Articolo 50 - Trattamento dei dati personali .....	43
Articolo 51 - Norme comuni e finali.....	43

## DEFINIZIONI

Ai sensi del presente regolamento si premettono le seguenti definizioni:

- *Attività formativa*: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- *Carriera*: l'insieme di atti e attività, preordinati al conseguimento del titolo accademico, compiuti dallo studente;
- *Classe di appartenenza dei corsi di studio*: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 509/1999 e art. 4 del D.M. 270/04;
- *Consiglio di Dipartimento*: è l'organo collegiale che programma e coordina l'attività didattica dei corsi di studio afferenti al Dipartimento; è composto dai professori di ruolo, dai ricercatori universitari, una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, da un rappresentante eletto tra gli iscritti ai dottorati di ricerca, da un rappresentante degli assegnisti di ricerca e da un rappresentante degli iscritti alle scuole di specializzazione;
- *Consiglio di Corso di studio*: è l'organo collegiale che ha il compito di provvedere alla organizzazione della didattica del corso di studio ed a tutti i procedimenti attinenti la carriera dello studente; è composto da tutti i docenti del corso e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti del corso strutturati presso l'Ateneo;
- *Corso di studio*: i corsi di laurea, laurea magistrale, magistrale a ciclo unico;
- *Credito formativo universitario*: la misura del volume di lavoro, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di

conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;

- *Organi Accademici*: Senato accademico e Consiglio di Amministrazione;
- *Segreterie e servizi agli studenti*: gli uffici dell'Università di Ferrara che gestiscono amministrativamente le carriere degli studenti iscritti ad un determinato corso di studi;
- *Struttura didattica competente*: il Consiglio di Dipartimento, la Facoltà (ove prevista), il Consiglio di Corso di studio o la Commissione all'uopo delegata;

\*\*\*

- *Regolamento Generale sull'Autonomia*: il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 che detta: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- *Regolamento Didattico di Ateneo*: il regolamento di Ateneo emanato ai sensi dell'art. 11 del DM 270/2004 che raccoglie tutti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Università di Ferrara e che comprende una parte generale che riguarda le regole sulla didattica applicate dall'Ateneo per tutti i corsi di studio;
- *Ordinamento didattico di un corso di studio (RAD)*: la tabella didattica generale di uno specifico corso di studio approvata dal Ministero e facente parte del Regolamento didattico di Ateneo;
- *Ordinamenti previgenti*: gli ordinamenti didattici dei corsi di studio attivati anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 509/99;
- *Regolamento didattico del corso di studio*: è il documento, aggiornato annualmente, che comprende tutte le norme relative allo svolgimento delle attività formative del ciclo di studi; comprende, fra l'altro, la Didattica programmata. Il Regolamento didattico del corso di studio è compreso nella Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS);
- *Percorso di formazione (art. 26 del Regolamento didattico di Ateneo)*: il documento redatto ogni anno all'apertura delle immatricolazioni ed iscrizioni che contiene le principali regole didattiche a cui gli studenti si devono riferire per conseguire il titolo di studio. Viene inserito ogni anno accademico nella banca dati ministeriale relativa all'accreditamento dei corsi di studio - scheda SUA-CDS - e pubblicato sul portale dell'Università di Ferrara nel sito di ogni corso di studio;
- *Linguaggio di Genere*: L'Università degli Studi di Ferrara, già dal 2011, ha intrapreso un percorso di rendicontazione annuale delle dinamiche di genere volto a promuovere pari

opportunità tra le proprie componenti: studenti, docenti e ricercatori, personale tecnico-amministrativo. Anche dal punto di vista linguistico, nella comunicazione interna ed esterna, l'Ateneo di Ferrara è attentissimo al genere. Se, in questo regolamento, al solo scopo di facilitare la lettura, è stata usata la forma maschile (studente/i), tutti i termini sono da intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile (studentessa/e).

## **CAPO I - IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO**

### **Articolo 1 - Disposizioni generali e ambito di applicazione**

1. Il presente atto normativo regola la gestione dei processi amministrativi relativi all'ingresso nel sistema universitario e alle carriere degli studenti iscritti ai corsi di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, che ha determinato la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università:
  - a) La Laurea dà diritto al titolo di "Dottore";
  - b) La Laurea Magistrale a quello di "Dottore Magistrale";
  - c) Il Dottorato di Ricerca conferisce il titolo di "Dottore di Ricerca".
2. L'atto normativo interno da cui discende il presente regolamento è il Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Qualora risulti necessario disciplinare nel dettaglio sotto ambiti di applicazione del presente regolamento, è possibile emanare ulteriori regolamenti o specifiche linee guida.

### **Articolo 2 - Titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi di studio**

1. Ai corsi di laurea di 1° ciclo e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico possono essere ammessi salvo quanto indicato da specifici decreti ministeriali:
  - i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
  - coloro che sono in possesso di un diploma quadriennale. In tal caso, il superamento della prova di verifica delle conoscenze iniziali consente l'iscrizione senza obblighi formativi aggiuntivi (OFA) in automatico;
  - i possessori di titoli considerati equipollenti;
  - coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dopo 12 anni di scolarità e riconosciuto idoneo;
  - chiunque sia fornito di laurea, diploma universitario, diploma di scuola diretta a fini speciali ed equiparati secondo la normativa vigente.

2. Ai corsi di laurea magistrale (di 2° ciclo) possono essere ammessi salvo quanto indicato da specifici decreti ministeriali:

- coloro che siano in possesso di una laurea;
- i possessori del diploma universitario di durata triennale;
- i possessori di titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Sono riconosciuti idonei tutti i titoli di studio di primo livello conseguiti all'interno dell'Unione Europea.

Ogni Dipartimento potrà prevedere la possibilità di accettare la documentazione in altre lingue.

Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accesso ai corsi universitari, l'università stabilisce specifici criteri di accesso per ogni corso, che prevedono, comunque:

- il possesso di requisiti curriculari;
- l'adeguatezza della personale preparazione verificata con modalità definite nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e pubblicate sui siti web dei corsi di studio.

3. Non può immatricolarsi ad un corso di studio chi, in quel medesimo corso, risulti docente.

4. È data la possibilità ad un laureato in un corso di studio istituito in una determinata classe (o in un corso di studio di un ordinamento previgente ad esso equiparato) di iscriversi ad un altro corso di studio attivato nella medesima classe.

### **Articolo 3 - Immatricolazione a un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico**

1. L'immatricolazione ai corsi di studio dell'Ateneo avviene in modalità telematica, secondo le scadenze stabilite ogni anno dagli organi accademici, allegando direttamente nella procedura online la documentazione richiesta, in versione digitale.

2. Per chi effettua l'immatricolazione, essendo stato riconosciuto dal sistema informatico di Ateneo attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) sono previsti un percorso semplificato ed eventuali agevolazioni economiche, specificate ogni anno nel Bando delle agevolazioni e della contribuzione studentesca.

3. Per gli studenti non comunitari è necessaria da parte dell'Ufficio competente la verifica della conformità del permesso di soggiorno in corso di validità o della relativa richiesta ufficiale e dell'originale del titolo posseduto rispetto alla copia digitale caricata nella procedura informatica. In particolare, agli studenti richiedenti protezione internazionale, è concessa l'immatricolazione condizionata all'ottenimento dello status di titolare di protezione

internazionale. In caso di negazione della richiesta, la carriera verrà annullata con conseguente perdita della validità degli esami sostenuti.

4. Per i candidati che concorrono per l'accesso ai corsi di studio a numero programmato, valgono le scadenze e le modalità previste negli specifici bandi di ammissione.
5. L'Università degli Studi di Ferrara può inoltre prevedere, nell'ambito delle metodologie e delle tecnologie informatiche e telematiche di formazione a distanza e su proposta dei Dipartimenti, l'istituzione e l'attivazione di percorsi universitari con modalità didattiche diverse dalla convenzionale, caratterizzati dalla normativa di riferimento.

#### **Articolo 4 - Immatricolazione ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico (“+2”)**

1. Per effettuare l'immatricolazione ad un corso di laurea magistrale ad accesso libero (per i corsi di laurea magistrale a numero programmato è necessario seguire le indicazioni contenute nel relativo Bando di ammissione) occorre preliminarmente, entro le date stabilite ogni anno dagli Organi accademici, presentare domanda di ammissione online. La candidatura sarà valutata dalla Commissione incaricata di verificare il possesso dei requisiti di accesso e dell'adeguata preparazione secondo le modalità descritte nel Percorso di formazione e, in caso positivo, sarà consentita l'immatricolazione entro la scadenza definita.
2. I candidati con titolo estero dovranno allegare alla domanda il Diploma Supplement, ovvero documentazione analoga, in lingua inglese, senza l'obbligo della traduzione in italiano.
3. Ogni Dipartimento potrà prevedere la possibilità di accettare la documentazione in altre lingue.
4. In caso di idoneità all'iscrizione, valutata dalla Commissione competente sulla base dei requisiti curriculari e dell'adeguata preparazione, gli studenti dovranno perfezionare la propria immatricolazione prima di frequentare le lezioni e/o i laboratori.

#### **Articolo 5 - Corsi di studio ad accesso programmato**

1. I corsi di studio possono essere ad accesso programmato, a livello nazionale o locale secondo quanto disposto dalla legge 2 agosto 1999, n.264.
2. Per i corsi a programmazione nazionale (Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Lauree sanitarie, Architettura) il numero dei posti viene stabilito con apposito decreto del Ministro.
3. L'Università predispone appositi bandi di ammissione contenenti il numero dei posti disponibili, il programma di esame della eventuale prova selettiva e tutte le altre norme

inerenti il procedimento concorsuale, compresi i criteri di assegnazione dei posti vacanti per gli anni di corso successivi al primo.

4. Per le lauree e per le lauree magistrali a ciclo unico le prove di ammissione vengono espletate anche se il numero dei candidati è inferiore al numero dei posti al fine di verificare le conoscenze d'accesso per l'attribuzione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi.
5. Qualora l'immatricolazione a un corso di studio richieda una prova obbligatoria selettiva, l'interessato deve presentare domanda d'iscrizione al test, come indicato nel relativo Bando di ammissione.
6. Viene concessa l'immatricolazione sotto condizione agli studenti laureandi che sono risultati in posizione utile nelle graduatorie di merito dei concorsi per l'ammissione ai corsi a numero programmato nazionale. Detti laureandi devono aver terminato tutti gli esami ed essere in difetto del solo esame finale da sostenere entro la prima sessione utile.

#### **Articolo 6 - Immatricolazione di candidati con titolo di studio estero**

1. Particolari disposizioni regolano l'ammissione all'Università degli studenti con titolo conseguito all'estero, in relazione alla tipologia del titolo di studio in loro possesso, ai paesi esteri di provenienza ed ai particolari accordi culturali internazionali.
2. Le disposizioni concernenti l'ingresso di detti studenti ai corsi universitari, che possono riguardare anche studenti di cittadinanza italiana, sono contenute nelle Linee guida Ministeriali consultabili via internet sul portale del Ministero dell'Università dedicato agli studenti stranieri.
3. L'Ateneo di Ferrara si riserva di immatricolare sotto condizione eventuali studenti con titolo di studio estero che abbiano presentato documentazione incompleta. L'immatricolazione dovrà essere regolarizzata con la documentazione mancante entro la scadenza pubblicata ogni anno sul sito di Ateneo. In caso contrario, tali studenti saranno considerati decaduti e saranno loro annullati gli esami eventualmente superati. Le tasse di iscrizione già versate non potranno essere rimborsate.
4. Gli studenti, comunitari o non comunitari ovunque soggiornanti, in possesso di un titolo scolastico estero, che intendono immatricolarsi a corsi di laurea triennali o corsi di laurea magistrale a ciclo unico presso l'Ateneo di Ferrara, dovranno dimostrare quanto segue:
  - a. aver ottenuto il titolo di studio al termine di un periodo scolastico di almeno 12;
  - b. che tale titolo sia stato conseguito sulla base di almeno un biennio di frequenza con esito positivo nel sistema formativo estero.



- c. che il titolo scolastico consenta la prosecuzione degli studi presso le Università del Paese al cui ordinamento si riferiscono, ad un corso analogo a quello che viene richiesto in Italia.
5. Gli studenti non comunitari residenti all'estero rimangono iscritti presso il corso di studio di destinazione per l'intero primo anno di assegnazione.
6. Per ottenere ulteriori informazioni, gli studenti possono rivolgersi alle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero oppure, per la procedura da seguire per l'immatricolazione, all'Ufficio competente di questo Ateneo a cui potranno far pervenire in anticipo, rispetto al loro arrivo in Italia, il proprio titolo di studio in versione digitale per una prima valutazione della sua validità e coerenza con il corso di studio a cui sono interessati.

**Articolo 7 - Immatricolazione a tempo parziale (percorsi con durata SUPERIORE a quella normale prevista)**

1. Laddove previsto dal Corso di Studi ad accesso libero, gli studenti hanno la possibilità di iscriversi a tempo parziale, entro i termini ordinari d'iscrizione, per conseguire un titolo accademico in un periodo di durata SUPERIORE a quella normale prevista. È data la possibilità di iscriversi seguendo un percorso formativo fino a 30 CFU ovvero al 50% dei CFU previsti dal Percorso di Formazione per l'anno di corso.
2. Gli interessati vengono ammessi negli anni successivi con qualifica di studente in difetto della frequenza fino al conseguimento di tutti i crediti previsti dall'ordinamento degli studi deliberato dalla struttura didattica competente.
3. Gli studenti che stanno seguendo un percorso di durata superiore alla normale, per passare al percorso di durata normale, possono, l'anno accademico successivo, o chiedere un passaggio al percorso di durata inferiore o iscriversi allo stesso anno di corso come studenti in difetto della frequenza.
4. Coloro che sono iscritti ad un percorso di durata normale possono, l'anno accademico successivo, presentare domanda di passaggio ad un percorso a 30 CFU entro i termini ordinari di iscrizione. La domanda può essere inoltrata anche online e il bollo previsto assolto in modo virtuale.
5. L'iscrizione a percorsi con durata SUPERIORE alla normale avviene pagando l'importo previsto dal Regolamento sulla contribuzione studentesca.
6. Non è possibile l'immatricolazione con durata diversa dalla normale per i corsi di studio ad accesso programmato, salvo quanto disposto dalle singole SUA-CdS.

7. Non è possibile l'iscrizione a tempo parziale, nell'anno accademico in cui viene effettuato l'atto di carriera universitaria, per gli studenti:
  - a) che abbiano già usufruito dell'immatricolazione con abbreviazione di corso;
  - b) iscritti a corsi di studio il cui ordinamento è in via di disattivazione;
  - c) fuori corso, qualora abbiano già maturato tutte le frequenze agli insegnamenti;
  - d) che abbiano effettuato un trasferimento in arrivo o un passaggio di corso.
8. Quanto non previsto dal presente articolo viene sottoposto al vaglio delle strutture didattiche competenti.

#### **Articolo 8 - Immatricolazione a percorsi con durata INFERIORE a quella normale prevista**

1. Gli studenti hanno la possibilità di iscriversi ad un corso di studio ad accesso libero e conseguire un titolo accademico in un periodo di durata INFERIORE a quella normale prevista.
2. E' possibile un'iscrizione a 30 crediti in più oltre quelli previsti per ogni anno di corso.
3. Coloro che sono iscritti a 90 crediti possono presentare, l'anno accademico successivo, una domanda per passare ad una durata part time a 30 crediti, tale da poter concludere i crediti dell'anno di iscrizione e proseguire eventualmente, con una iscrizione di durata normale, al successivo anno di corso.
4. Coloro che sono iscritti ad un percorso di durata normale possono, l'anno accademico successivo, presentare domanda di passaggio, entro i termini ordinari, ad un percorso a 90 crediti per poi concludere, con un'ulteriore iscrizione a 30 crediti, con la possibilità di laurearsi in anticipo rispetto ai termini ordinari.
5. L'iscrizione avviene pagando tasse e contributi previsti dal Regolamento per la contribuzione studentesca.
6. Non è possibile l'immatricolazione con durata diversa dalla normale per i corsi di studio ad accesso programmato, salvo quanto disposto dalle singole SUA-CdS.
7. Non è possibile l'iscrizione con durata inferiore alla normale, nell'anno accademico in cui viene effettuato l'atto di carriera universitaria, per gli studenti:
  - a) che abbiano già usufruito dell'immatricolazione con abbreviazione di corso;
  - b) che abbiano effettuato un trasferimento in arrivo o un passaggio di corso.
8. Quanto non previsto dal presente articolo viene sottoposto al vaglio delle strutture didattiche competenti.

## **Articolo 9 - Immatricolazione con abbreviazione di corso**

1. È prevista la possibilità di immatricolarsi con abbreviazione di corso per coloro che:

- risultino in possesso di un titolo di studio accademico;
- risultino aver svolto una precedente carriera universitaria, senza il conseguimento del titolo, ma comunque cessata, di cui chiedono il riconoscimento.

La procedura è online e prevede il versamento di un diritto fisso (contributo per riconoscimento). La documentazione, caricata in versione digitale a cura dello studente, viene inoltrata alla struttura didattica competente, che procede all'eventuale riconoscimento. Nel caso in cui lo studente, effettuata la procedura di riconoscimento carriera pregressa, non proceda all'immatricolazione, può presentare istanza in bollo all'apertura del successivo anno accademico, per ottenere l'immatricolazione con abbreviazione di corso sulla base di quanto già deliberato l'anno accademico precedente. La delibera è immediatamente esecutiva, accertata la disponibilità di posti per l'anno di corso di destinazione, fatte salve eventuali variazioni dell'ordinamento di corso di studio che comportino la necessità per la Commissione di deliberare nuovamente e di conseguenza, per lo studente, di corrispondere nuovamente il contributo di riconoscimento. Oltre un anno accademico dall'istanza di riconoscimento, la delibera non è più esecutiva e per tanto lo studente è tenuto a corrispondere di nuovo il contributo previsto.

2. La documentazione relativa a titoli stranieri, allegata alla richiesta d'immatricolazione con abbreviazione di corso ad un corso di laurea, laurea specialistica/magistrale anche a ciclo unico, può essere prodotta in lingua inglese, esentando dall'obbligo della traduzione in italiano gli studenti stessi. Ogni Dipartimento potrà prevedere la possibilità di accettare la documentazione in altre lingue.
3. Gli insegnamenti convalidati vengono inseriti tramite l'attribuzione di un voto o di una idoneità prevedendo come data quella della delibera di ammissione al corso di studio.
4. Avverso la delibera di accoglimento, lo studente può proporre istanza di revisione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. L'immatricolazione con abbreviazione di carriera è consentita anche per i corsi di studio ad accesso programmato, solo nel caso in cui residuino posti vacanti sull'anno di corso richiesto e secondo le modalità e le tempistiche indicate nello specifico bando di ammissione.

## **Articolo 10 - Riconoscimento di crediti e immatricolazione**

1. Ai sensi della normativa vigente in materia e secondo quanto indicato nel Regolamento di

contribuzione universitaria, è prevista la possibilità di presentare domanda di riconoscimento crediti contestualmente all'immatricolazione, senza il pagamento di alcun contributo e del bollo,

per coloro che:

- a) abbiano svolto attività formative volte alla acquisizione di conoscenze ed abilità professionali;
  - b) siano in possesso di attestazioni informatiche e linguistiche certificate ai sensi della normativa vigente in materia e in corso di validità, come definito da Percorso di formazione e delibere della competente struttura didattica;
  - c) siano in possesso di conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione le Università abbiano concorso.
2. La domanda di riconoscimento crediti per le fattispecie sopra elencate può essere altresì presentata successivamente all'immatricolazione, anche online, con pagamento del bollo.
  3. La documentazione allegata nella procedura online e riconosciuta valida dall'ufficio incaricato può essere:
    - a) inoltrata alla commissione, appositamente nominata per l'analisi delle istanze di riconoscimento crediti degli studenti dal Consiglio di Corso di Studio che, con propria delibera immediatamente esecutiva, effettua i riconoscimenti di crediti formativi;
    - b) acquisita e valutata direttamente dall'ufficio incaricato che applica, laddove presenti, le tabelle di conversione già approvate dal Consiglio di Corso di Studio o dagli Organi Accademici e procede autonomamente al riconoscimento dei crediti.
  4. Gli insegnamenti convalidati vengono inseriti tramite l'attribuzione di un voto o di una idoneità, prevedendo come data quella della delibera di ammissione al corso di studio o, in assenza, la data di iscrizione.
  5. Non viene richiesto il pagamento del contributo di riconoscimento di corsi singoli qualora gli studenti effettuino l'immatricolazione/iscrizione allo stesso corso di studio di cui hanno seguito i corsi singoli oppure qualora la frequenza dei corsi singoli sia richiesta per l'accesso ad un corso di studio a numero programmato e prevista dallo specifico bando di ammissione, anche in caso di iscrizione ad altro corso dell'Ateneo dopo l'esito della selezione.
  6. Il limite quantitativo riconoscibile alle attività formative volte all'acquisizione di conoscenze ed abilità professionali non può superare i 12 CFU, complessivamente tra corsi di I e di II ciclo (laurea e laurea magistrale). Tale riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla

base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Possono essere riconosciuti quali CFU, entro il medesimo limite, il conseguimento di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paraolimpico.

7. È applicato l'esonero dal contributo anche per la convalida degli OFA e per il riconoscimento di tirocini/stage effettuati:
  - a) all'estero, a seguito di accordi internazionali sottoscritti dall'Ateneo di Ferrara o in qualità di "free moover" regolamentati all'articolo 42, comma 6;
  - b) nell'ambito di attività lavorativa documentata;
  - c) nell'ambito di Percorsi di inserimento lavorativo (PIL);
  - d) nell'ambito del servizio civile;
  - e) su base volontaria, extracurricolari, autorizzati dalla struttura didattica competente.
8. Non viene richiesto il pagamento del contributo di riconoscimento per i corsi attivati in convenzione con organismi statali nei cui bandi sia già riportato il numero di crediti che l'Ateneo si impegna a riconoscere.
9. Gli esami riconosciuti nell'ambito della mobilità internazionale sono registrati con la data in cui sono stati sostenuti. Nel caso in cui il certificato rilasciato dall'Università estera non riporti la data di sostenimento degli esami, la registrazione avviene entro la data di fine soggiorno, in considerazione delle scadenze per i benefici nell'ambito del diritto allo studio universitario.

#### **Articolo 11 - Contemporanea iscrizione**

1. Salvo quanto previsto ai successivi commi e all'art. 26, è vietata l'iscrizione contemporanea a più programmi di formazione che comportino il conseguimento di un titolo accademico. In caso di contemporaneità, gli studenti decadono dal corso di studio al quale si sono iscritti successivamente.
2. È prevista la possibilità di contemporanea iscrizione:
  - a) per coloro che sono in difetto del solo esame finale, da sostenere entro la sessione autunnale, ovvero la prima sessione per le lauree sanitarie, o entro il termine stabilito dal bando di ammissione per i corsi di studio ad accesso programmato nazionale.
  - b) agli iscritti agli Istituti superiori di studi musicali e coreutici secondo le disposizioni del decreto ministeriale 28 settembre 2011;

c) agli iscritti a programmi di studio internazionali che rilasciano un titolo doppio/congiunto.

Gli interessati:

- effettuano la preiscrizione al corso di studio prescelto entro le scadenze e secondo le modalità previste dall'Ateneo;
- presentano i piani di studio, quello relativo al corso di studio prescelto e quello riferito al corso frequentato presso l'Istituto superiore di studi musicali e coreutici;
- rimangono iscritti con riserva fino all'approvazione di entrambi i piani di studio, che non possono superare la soglia di 90 CFU complessivi tra i due corsi di iscrizione;
- versano l'ammontare delle tasse e dei contributi d'iscrizione stabiliti dagli Organi accademici.

3. Per gli iscritti a corsi di studio che intendano iscriversi a corsi di perfezionamento/formazione/Master di primo o secondo livello, o a distanza o di durata inferiore a un anno o vogliono partecipare a particolari progetti formativi dell'Ateneo di Ferrara, la struttura didattica competente, dopo aver esaminato la durata del corso e il rispetto dell'obbligatorietà delle frequenze richieste agli studenti, può stabilire se la doppia iscrizione comporti o meno una reale incompatibilità.
4. In caso di contemporanea frequenza ai corsi dell'Ateneo di Ferrara, approvata dalla struttura didattica competente, l'eventuale riconoscimento di attività svolte non comporta alcun contributo; nel caso in cui la frequenza avvenga presso un altro Ateneo, l'eventuale richiesta di riconoscimento delle attività svolte deve essere accompagnata dal pagamento del contributo previsto.

#### **Articolo 12 - Iscrizione a corsi singoli**

1. Coloro che sono in possesso del titolo di studio che permetta l'accesso all'Università o già laureati possono chiedere l'iscrizione a corsi singoli, attivati nell'ambito dei corsi di studio ad accesso libero di cicli diversi, a prescindere dai requisiti di ammissione, salvo quanto previsto nelle SUA-CdS e pubblicato sul sito web del corso di studio.
2. Non è prevista l'iscrizione a corsi singoli attivati dallo stesso corso di studio a cui si è iscritti e quindi presenti nel proprio piano di studio.
3. Per insegnamenti che prevedono una parte pratica, l'iscrizione è subordinata al parere positivo della struttura didattica competente.
4. Per i cittadini con titolo estero (comunitari e non, ovunque residenti) valgono le norme e i regolamenti previsti per l'iscrizione degli studenti stranieri emanate dalle procedure

concordate annualmente dai Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Interno col Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

5. La presentazione della domanda d'iscrizione a corsi singoli dovrà essere effettuata non oltre il 31 marzo dell'anno accademico in corso.
6. Gli iscritti sono tenuti a pagare un contributo forfettario, modulato secondo il numero di crediti, indicato ogni anno nel bando della contribuzione studentesca.
7. I corsi di cui al presente articolo possono essere valutati ai fini dell'iscrizione ai corsi di studio.
8. Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere la certificazione degli studi compiuti e degli esami superati.
9. Gli esami devono essere sostenuti entro la sessione straordinaria dell'anno accademico di iscrizione, salvo per i corsi propedeutici attivati ai soli fini dell'accesso ai corsi di studio a numero programmato per i quali valgono le scadenze indicate nel bando di ammissione..  
Coloro che non sostengono gli esami entro la scadenza devono procedere ad una nuova iscrizione, previo pagamento del relativo contributo di iscrizione. Per gli esami non sostenuti, si intende comunque maturata la frequenza ai corsi corrispondenti.
10. L'iscritto a corsi singoli non gode dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche.

### **Articolo 13 - Iscrizione ad anni di corso successivi al primo**

1. Coloro che devono rinnovare l'iscrizione ai corsi di studio per gli anni successivi al primo devono versare le tasse e i contributi entro la data stabilita, secondo quanto riportato per ogni anno accademico nel Bando dei benefici universitari.
2. Sia per gli studenti che si iscrivono in corso sia per quelli che si iscrivono fuori corso, il pagamento dopo il termine di scadenza comporta l'obbligo di versare un contributo aggiuntivo per superata data di scadenza.
3. L'acquisizione del pagamento è automatica, ma la ricevuta, da conservare a cura dello studente, rappresenta l'unico documento attestante l'iscrizione.

### **Articolo 14 - Contribuzione universitaria**

1. Ogni studente contribuisce al costo della propria istruzione universitaria pagando, per ogni anno accademico, un contributo onnicomprensivo calcolato sulla base della sua attestazione ISEE personale, dei crediti maturati e del numero di anni di iscrizione.

2. Per l'iscrizione a un anno accademico, lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi per gli anni accademici precedenti. Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi non può svolgere alcun atto di carriera universitaria nella parte in cui è in difetto delle tasse e dei contributi universitari dovuti. Lo studente che effettui il pagamento in ritardo rinuncia implicitamente alla fruizione delle attività formative erogate sino alla data dell'avvenuto pagamento.
3. Infatti, non può essere ammesso agli esami, né ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera scolastica, nella parte cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, né il passaggio ad altro corso di studio o il trasferimento ad altra Sede, oltre a non poter fruire di qualsiasi servizio didattico e amministrativo.
4. Lo studente proveniente da altra Università versa le tasse e i contributi previsti dall'Università di Ferrara, anche nel caso in cui abbia effettuato pagamenti nell'Università di provenienza, relativi all'anno accademico di arrivo.
5. Nel caso di passaggio da un corso di studio all'altro dell'Università di Ferrara, le tasse e i contributi già versati restano validi e lo studente è tenuto a corrispondere solo eventuali conguagli.
6. Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto alla restituzione di quanto pagato.
7. Qualora la sessione estiva di laurea sia anticipata al periodo marzo/aprile, gli studenti che si laureano, su autorizzazione della struttura didattica competente, devono corrispondere tutte le rate previste per l'anno accademico di riferimento. Per ogni ulteriore informazione si rimanda al Regolamento sulla Contribuzione.

#### **Articolo 15 - Rimborsi**

1. I seguenti rimborsi di quanto già versato dallo studente per tasse e contributi universitari, con riferimento alle quote trattenute dall'Università e con esclusione dell'imposta di bollo, sono concessi d'ufficio senza necessità di istanza individuale:
  - le rate universitarie allo studente che ha conseguito il titolo finale nell'anno accademico precedente rispetto a quello in cui ha versato tali rate;
  - le rate già versate dallo studente che, nello stesso anno accademico, ha chiesto ed ottenuto di proseguire gli studi presso altro Ateneo entro e non oltre il 31 dicembre, esclusivamente nei casi in cui non sia stato svolto nessun atto di carriera;



- le rate di iscrizione versate per l'anno accademico successivo a quello in cui lo studente viene dichiarato decaduto;
  - le rate di iscrizione versate da studenti in NO TAX AREA che producano l'attestazione ISEE successivamente al pagamento ed entro il termine previsto per il procedimento amministrativo di immatricolazione o iscrizione.
2. Agli studenti che, successivamente al versamento di rate d'iscrizione ad un corso di studio, interrompano la carriera ed effettuino l'iscrizione a una delle tipologie di corsi previste dall'art. 26, comma 3, vengono riconosciuti gli importi versati all'atto della riattivazione della carriera sospesa.

### **Articolo 16 - Badge – Indirizzo e-mail di Ateneo**

1. Gli studenti che si immatricolano ricevono un badge, valevole per l'intero corso di studi, che consente l'accesso digitale a servizi quali il prestito bibliotecario o la stampa/scansione via web e agli sconti a loro riservati dalle diverse realtà culturali ed economiche del territorio.
2. L'attivazione del badge è obbligatoria per motivi di sicurezza: attivarlo garantisce che il badge sia effettivamente in possesso del legittimo titolare. I badge non attivati, dopo un certo periodo, verranno bloccati.
3. Sul badge possono essere abilitate anche funzionalità finanziarie per usarlo come carta ricaricabile prepagata o come carta conto. Sul badge saranno erogati i rimborsi delle tasse universitarie e/o le borse di studio per la mobilità internazionale e/o pagati i compensi associati alle collaborazioni studentesche. In questi casi, l'attivazione delle funzionalità finanziarie di carta conto è obbligatoria per ricevere l'accredito.
4. In caso di smarrimento, deterioramento, clonazione o furto del badge, gli studenti devono richiederne la riemissione. La richiesta dovrà sempre essere accompagnata dalla denuncia di smarrimento/furto o dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà delle circostanze dello smarrimento e potrà essere inoltrata all'Università, anche online, oppure consegnata alla Filiale della banca che l'ha emessa.
5. A tutti gli studenti iscritti ad un corso di studio dell'Ateneo viene attribuita una casella di posta elettronica istituzionale che costituisce lo strumento ufficiale di comunicazione tra l'Ateneo e gli studenti stessi. Tutte le comunicazioni relative alla carriera degli studenti e alla contribuzione, incluse quelle concernenti eventuali procedimenti disciplinari, avvengono tramite invio delle stesse alla casella di posta elettronica istituzionale e si considerano da tale

data pienamente conosciute. Gli studenti sono tenuti sotto la propria responsabilità alla consultazione regolare della propria casella di posta istituzionale.

### **Articolo 17 - Sbarramenti**

1. Lo sbarramento non consente l'iscrizione ad anni successivi di corso se gli studenti non hanno superato gli esami o conseguito i crediti relativi agli insegnamenti previsti nei Percorsi di formazione entro la scadenza ivi indicata coerentemente con quella prevista per le iscrizioni.
2. Gli studenti che effettuano il pagamento delle tasse non avendo ancora superato i vincoli previsti dallo sbarramento risultano iscritti all'anno di corso successivo in stato condizionato fino alla scadenza di cui al comma precedente. In caso di mancato superamento dello sbarramento, gli studenti saranno iscritti fuori corso.

### **Articolo 18 - Propedeuticità**

1. Le regole di propedeuticità indicano la successione temporale nel sostenimento degli esami e vengono indicate nel Percorso di Formazione.
2. La prova di assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) può essere dichiarata propedeutica ad alcuni esami.

### **Articolo 19 - Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA)**

1. Secondo quanto indicato nella SUA CdS, sono definite le conoscenze richieste per l'accesso e le relative modalità di verifica.
2. Se la verifica delle conoscenze minime richieste non è positiva, sono attribuiti specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA), da soddisfare entro il termine dell'ultima sessione d'esami dell'anno accademico d'immatricolazione.
3. Allo scopo di favorire il superamento degli obblighi formativi aggiuntivi, devono essere previste attività formative integrative, anche organizzate in forma intensiva e/o telematica.
4. Nel caso in cui gli obblighi formativi non vengano soddisfatti entro il primo anno di corso, lo studente viene iscritto al secondo anno con qualifica di condizionato. Se l'OFA viene assolto entro il termine di cui al precedente comma 2, lo stato d'iscrizione muterà in secondo anno in corso, altrimenti muterà in primo anno fuori corso.
5. Oltre all'assolvimento diretto degli OFA, tramite superamento delle verifiche al termine delle attività integrative dedicate, i singoli CdS possono indicare gli esami del primo anno del percorso formativo il cui superamento comporta l'assolvimento degli OFA in modo indiretto.
6. In alternativa alle modalità di cui sopra, si considerano assolti tutti gli OFA attribuiti agli

studenti che abbiano superato tutti gli esami previsti nel primo anno di corso entro il termine indicato per l'assolvimento.

7. Fino al termine indicato al precedente comma 3, lo studente con OFA assegnato (iscritti sotto condizione):
  - a) può presentare il piano di studi per il secondo anno;
  - b) non può iscriversi a prove di esame del secondo anno fino a quando non avrà assolto l'OFA;
  - c) può iscriversi definitivamente al secondo anno e sostenere gli esami del secondo anno solo dopo la registrazione in carriera dell'avvenuto superamento dell'OFA.
8. Se allo scadere del termine indicato al precedente comma 2 lo studente non ha ancora assolto l'OFA, viene iscritto in qualità di "fuori corso" al primo anno e mantiene gli OFA sino a quando non li assolve.
9. Se lo studente è iscritto come "fuori corso" al primo anno:
  - a) può sostenere unicamente gli esami presenti nel piano di studio del primo anno di corso e assolvere gli OFA in tempo utile per potersi iscrivere al secondo anno di corso nell'anno accademico successivo;
  - b) non può frequentare lezioni di anni successivi al primo.
10. Lo studente che non ha assolto l'OFA entro i termini indicati può presentare domanda di passaggio ad altro corso di studi entro il 15 aprile dell'anno accademico di riferimento, senza corrispondere il contributo di passaggio né i contributi aggiuntivi per superata data di scadenza nella presentazione della domanda ma solo il bollo dovuto.
11. Il superamento delle prove eventualmente svolte dagli studenti delle scuole superiori nell'ultimo o nel penultimo anno sono considerate valide solo ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico immediatamente successivo al conseguimento del diploma. Se lo studente si iscrive ad anno accademico diverso, deve sostenere nuovamente la prova.
12. Lo studente che si immatricola con un diploma di maturità quadriennale e risulta aver superato positivamente la prova per l'accertamento degli obblighi formativi aggiuntivi verrà iscritto senza ulteriori debiti formativi.
13. Casi non regolamentati dai precedenti commi verranno esaminati dai competenti organi accademici.

## **CAPO II - CARRIERA STUDENTI**

### **Articolo 20 - Carriera degli studi**

1. L'iscrizione agli anni accademici successivi a quello di immatricolazione si perfeziona con il pagamento, effettuato entro i termini stabiliti dall'Ateneo, della prima rata delle tasse e dei contributi. Con il pagamento, gli studenti manifestano la propria volontà all'iscrizione, senza ulteriori formalità.
2. Gli studenti, oltre all'immatricolazione/iscrizione, non possono effettuare più di due atti di carriera universitaria nel medesimo anno accademico. Non è considerato atto di carriera la rinuncia agli studi e quanto previsto dal comma 3 dell'art. 29.

### **Articolo 21 - Studenti in difetto della frequenza**

1. Sono considerati studenti con qualifica di studente in difetto della frequenza coloro che hanno ancora attività formative da frequentare ai fini del passaggio all'anno di corso successivo o del conseguimento del titolo finale, secondo quanto previsto dalla SUA-CdS e pubblicato sul sito del corso di studio.

### **Articolo 22 - Studenti fuori corso**

1. Sono considerati studenti fuori corso:
  - a. coloro che hanno maturato la frequenza di tutti gli insegnamenti previsti dal regolamento del proprio corso di studio per conseguire il titolo finale e sono in difetto di esami;
  - b. coloro che hanno interrotto gli studi, per tutti gli anni di interruzione;
  - c. coloro che non hanno superato gli esami obbligatoriamente richiesti per l'iscrizione all'anno di corso successivo (sbarramento);
  - d. coloro che non hanno superato gli obblighi formativi aggiuntivi.
2. Lo studente fuori corso può sostenere gli esami anche nei periodi in cui si tengono le lezioni, salvo quanto deliberato dalla competente struttura didattica.

### **Articolo 23 - Riconoscimento titoli di studio conseguiti all'estero**

1. I detentori di titoli accademici conseguiti all'estero possono richiedere presso questo Ateneo il riconoscimento del titolo posseduto con il corrispondente titolo accademico italiano.
2. In virtù dell'autonomia riconosciuta alle Università, le competenti Autorità accademiche possono, caso per caso, dichiarare che il titolo estero ha lo stesso valore, a tutti gli effetti, di quello corrispondente conferito dall'Università di Ferrara (Riconoscimento totale), ovvero

ammettere l'interessato a sostenere l'esame finale, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto prescritti dall'ordinamento didattico per il corrispondente corso di studio (Riconoscimento parziale).

3. In caso di titoli previsti in specifici accordi bilaterali o plurilaterali, il riconoscimento avviene in via amministrativa con decreto rettorale.
4. Diversamente, in merito alle domande che comportano un riconoscimento totale, delibera il Consiglio di corso di studio competente, con emissione finale di un decreto rettorale.
5. Per le domande che comportano un riconoscimento parziale, l'inserimento degli insegnamenti convalidati deve avvenire con voto o idoneità e data della delibera di accoglimento, emessa dalla struttura didattica competente. Avverso la delibera di accoglimento, gli studenti possono proporre istanza di revisione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
6. Coloro che aspirano a ottenere il riconoscimento del titolo accademico dovranno presentare, dalla data di apertura delle iscrizioni e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, la seguente documentazione:
  - a. domanda in marca da bollo indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università di Ferrara.
  - b. titolo universitario, accompagnato da traduzione ufficiale in italiano e da eventuale dichiarazione di valore rilasciate da parte delle Rappresentanze Diplomatiche italiane nel Paese di conseguimento del titolo.
  - c. certificato con il dettaglio degli insegnamenti seguiti e degli esami sostenuti durante il corso universitario con annessa traduzione ufficiale effettuata da parte delle Rappresentanze Diplomatiche italiane nel Paese di conseguimento del titolo.
  - d. programmi di studio (su carta intestata dell'università estera o avvalorati con timbro della università stessa), di tutte le discipline incluse nel curriculum estero, con eventuale traduzione se non già emessi in lingua italiana o inglese. Ogni Dipartimento potrà prevedere la possibilità di accettare la documentazione in altre lingue.
  - e. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
  - f. fotocopia dell'eventuale permesso di soggiorno.È inoltre richiesto il versamento del contributo di riconoscimento titolo nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
7. Coloro che non ottengono il riconoscimento totale del titolo accademico possono essere ammessi, con abbreviazione, al corso di studio indicato nella richiesta di riconoscimento. Qualora la richiesta faccia riferimento ad un corso di studio ad accesso programmato,

l'abbreviazione di carriera verrà concessa solo in caso di disponibilità di posti all'anno di corso proposto dal Consiglio di corso di studio.

8. I cittadini non comunitari residenti all'estero dovranno presentare tutta la documentazione richiesta per il riconoscimento autenticata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero. I cittadini comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono invece presentare direttamente la documentazione presso l'ufficio di riferimento, procedendo poi all'eventuale immatricolazione con abbreviazione di corso secondo le indicazioni già fornite.
9. Per i riconoscimenti parziali gli studenti dovranno effettuare il pagamento delle tasse universitarie per l'anno accademico al quale vengono ammessi. Le modalità di pagamento sono definite nel Regolamento sulla contribuzione.
10. Per i riconoscimenti totali, deve essere effettuato il versamento del contributo relativo al rilascio della pergamena comprensivo dell'imposta di bollo.

#### **Articolo 24 - Frequenze**

1. La descrizione del Percorso di formazione di ogni corso di studio determina le disposizioni sull'obbligatorietà della frequenza o meno.
2. L'attestazione di frequenza è certificata d'ufficio a tutti gli studenti regolarmente iscritti per i corsi di studio che non prevedono l'obbligo di frequenza.
3. Nei corsi di studio che prevedono l'obbligatorietà della frequenza, i docenti sono tenuti a comunicare, con documento ufficiale, all'ufficio amministrativo competente, al termine dello svolgimento delle attività formative, i nominativi degli studenti che non hanno ottenuto l'attestazione di frequenza, anche di singoli moduli. In mancanza di tale espressa comunicazione, l'attestazione di frequenza è certificata d'ufficio a tutti gli studenti regolarmente iscritti.
4. La mancata attestazione di frequenza di uno o più moduli di corso integrato comporta l'impossibilità di verbalizzare l'esito dell'intero corso integrato per i corsi di studio a frequenza obbligatoria.
5. È possibile inserire nel piano di studio di uno stesso anno accademico insegnamenti pluriennali anche propedeutici tra loro.
6. Le lezioni universitarie sono pubbliche: sono quindi ammessi in aula in qualità di uditori anche coloro che non sono formalmente iscritti ad un corso di studio, con copertura assicurativa limitata ad eventuali danni e/o lesioni involontariamente cagionati loro, in cui si ravvisi una

responsabilità dell'Ateneo. L'accesso alle aule è regolamentato nei limiti consentiti dalle normative di sicurezza vigenti. In ragione dell'alta numerosità degli iscritti o in relazione a particolari esigenze riconosciute dagli Organi Accademici, è possibile prevedere forme di insegnamento a distanza ai sensi dell'art. 33 c. 7 del Regolamento didattico di Ateneo.

7. L'accesso ai laboratori didattici può essere consentito, previa autorizzazione da parte del docente responsabile del corso, nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti e con il vincolo dei posti massimi utilizzabili nei locali medesimi: gli uditori, sotto la responsabilità del preposto d'aula, possono solo assistere alle attività di laboratorio, senza prenderne parte.
8. Analogamente alle lezioni, in relazione a particolari esigenze riconosciute dagli Organi Accademici, anche le attività pratiche e/o laboratoriali possono essere sostituite o integrate da video tutorial o altre forme di didattica a distanza ritenute adeguate per il raggiungimento degli obiettivi formativi di apprendimento.

#### **Articolo 25 - Sospensione**

1. Gli studenti iscritti a un corso di laurea/laurea magistrale, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, possono sospendere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate, debitamente certificate, inoltrando istanza all'Ufficio competente, anche online, senza il pagamento del bollo. L'istanza può essere presentata anche alla ripresa regolare degli studi.
2. La sospensione ha la durata minima di un anno accademico. Per il periodo di sospensione, tali studenti sono esonerati dal pagamento del contributo omnicomprensivo. In caso del perdurare della situazione di infermità, la sospensione può essere rinnovata per ulteriori anni accademici previa presentazione, per ciascun anno, di una nuova istanza e della documentazione aggiornata.
3. Gli studenti che sospendono gli studi non possono effettuare, negli anni accademici di sospensione, alcun atto di carriera universitaria, tranne la procedura di trasferimento in partenza.
4. La sospensione non viene conteggiata ai fini della decadenza e neppure ai fini della valutazione del merito per l'assegnazione dei benefici economici nell'ambito del diritto allo studio.

#### **Articolo 26 - Interruzione degli studi**

1. Gli studenti iscritti a un corso di laurea/laurea magistrale possono interrompere gli studi,

inoltrando, anche online, istanza in bollo debitamente documentata all'Ufficio competente per i seguenti motivi:

- a) per la nascita di un figlio da parte di entrambi i genitori per l'anno accademico che comprende la data di nascita del bambino;
- b) per l'adozione o l'affidamento di un figlio, da parte di entrambi i genitori per l'anno accademico che comprende la data di adozione o affidamento;
- c) per l'anno di svolgimento del servizio militare o civile.

L'istanza può prevedere il pagamento di un contributo fisso, se stabilito dal Bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria.

2. Gli studenti che interrompono gli studi per i motivi descritti al comma 1 non possono effettuare, negli anni accademici di interruzione, alcun atto di carriera universitaria, tranne la procedura di trasferimento in partenza. L'anno accademico di interruzione viene conteggiato ai fini della valutazione del merito per l'assegnazione dei benefici economici nell'ambito del diritto allo studio.
3. Gli studenti iscritti a corsi di studio, per non incorrere nella contemporanea iscrizione di cui all'art. 11 del presente regolamento, possono interrompere gli studi per frequentare:
  - a) master di I e II livello, corsi di perfezionamento/formazione, dottorato di ricerca, corso di specializzazione) presso Università e/o Istituti di formazione di livello universitario;
  - b) corsi di studio all'estero al di fuori di progetti e di convenzioni di collaborazione internazionale interuniversitaria;
  - c) istituti di formazione militari, fino al completamento dei relativi corsi;
  - d) percorsi di formazione per ottenere l'abilitazione all'insegnamento;Per quanto riguarda la gestione delle tasse e dei contributi si rimanda all'articolo 15, comma 2, del presente regolamento.
4. Gli studenti che effettuano l'interruzione per iscriversi ai corsi di cui al comma 3 con esclusione del punto d), alla ripresa degli studi, verranno riammessi sull'ordinamento vigente del proprio corso di studio, se attivo. In caso contrario, se gli studenti non hanno maturato la frequenza, dovranno effettuare un'istanza di passaggio all'ordinamento di corso di studio regolarmente vigente.
5. Nel caso di interruzione senza alcuna istanza, di durata uguale o superiore a due anni accademici, che non rientri nelle fattispecie di cui al comma 1 o 3, per ricongiungere gli anni interrotti, è necessario inoltrare istanza di ricognizione all'Ufficio competente, anche online,



pagando l'imposta di bollo, oltre al contributo il cui importo è indicato nel Bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria. Gli studenti sono considerati fuori corso per gli anni di interruzione.

6. Gli studenti che riprendono gli studi possono sostenere esami di insegnamenti già frequentati a decorrere dalla prima sessione utile dell'anno accademico in cui riattivano la carriera.
7. Gli anni accademici di interruzione degli studi, per qualunque motivo, sono conteggiati ai fini della decadenza.

#### **Articolo 27 - Rinuncia al proseguimento degli studi**

1. Gli studenti hanno la facoltà di rinunciare agli studi intrapresi e di immatricolarsi *ex novo* ad altro corso di studio o anche allo stesso, se ancora attivo.
2. La rinuncia deve essere manifestata in modo che risultino inequivocabili l'identità e la volontà dello studente. È previsto il pagamento dell'imposta di bollo, anche in modo virtuale. È richiesto il pagamento di tutte le rate dell'anno accademico già scadute alla data della rinuncia oppure un contributo di importo stabilito ogni anno nel Bando dei Benefici Universitari.
3. A coloro che hanno rinunciato agli studi possono essere rilasciati certificati relativamente alla carriera scolastica precedentemente percorsa, nei casi previsti dalla normativa vigente.
4. Decorso almeno un anno solare dalla rinuncia, gli studenti possono presentare richiesta al Magnifico Rettore di riconoscimento della carriera precedente ai fini di eventuali convalide.

#### **Articolo 28 - Decadenza/obsolescenza**

1. Gli studenti che non superano esami di profitto per otto anni accademici consecutivi sono dichiarati decaduti. Fanno unica eccezione i corsi di studio di area sanitaria che seguono i criteri descritti nei percorsi di formazione.
2. Il termine di decadenza non si applica nei confronti degli studenti in debito della sola prova finale.
3. A coloro che siano incorsi nella decadenza possono essere rilasciati certificati relativamente alla carriera universitaria precedentemente percorsa.
4. I giudizi di idoneità, esclusi quelli relativi all'assolvimento del debito formativo, interrompono i termini per la decadenza. L'interruzione di cui all'art. 26, comma 2, del presente regolamento non viene conteggiata ai fini della decadenza. I passaggi di corso di studio e di ordinamento, i trasferimenti e i riconoscimenti non sono utili per bloccare la decadenza.

5. Gli studenti che, dopo la decadenza, abbiano continuato a pagare le tasse, hanno diritto al rimborso a partire dall'anno accademico successivo a quello in cui sono decaduti.
6. È data la possibilità agli studenti decaduti, previo versamento di un contributo stabilito nel Bando di contribuzione annuale, di far rivivere la propria carriera – presentando istanza al Magnifico Rettore – entro le scadenze previste per le iscrizioni.
7. Gli studenti decaduti possono chiedere la riattivazione della carriera sullo stesso corso di studio, purché siano regolarmente attivati gli insegnamenti previsti per l'anno accademico di ammissione. In caso contrario, dovranno iscriversi ad un nuovo corso di studio e la validità degli esami sostenuti nella carriera decaduta, ai fini del riconoscimento dei crediti, sarà valutata dalla struttura didattica competente.
8. Gli studenti decaduti che chiedono di far rivivere la propria carriera universitaria su un corso di studio ad accesso programmato nazionale devono superare l'esame di ammissione. Per iscriversi ai corsi ad accesso programmato locale, gli studenti decaduti devono rispettare i requisiti previsti dagli specifici bandi o regolamenti di ammissione ad anni successivi al primo.

#### **Articolo 29 - Passaggio ad altro corso di studio**

1. Gli studenti, dopo aver regolarizzato l'iscrizione al proprio corso di studio, possono, in qualunque anno di corso, passare ad altro corso di studi dell'Ateneo, inoltrando la domanda, anche online, all'Ufficio competente, entro i termini stabiliti per le iscrizioni o, nel caso di passaggio al primo anno dei corsi di studio ad accesso programmato, entro le scadenze previste dal bando di ammissione previo superamento della prova selettiva, laddove prevista.
2. Deve essere versato un contributo per i passaggi:
  - verso un corso di studio diverso da quello di iscrizione, fatta eccezione per le domande pervenute entro il 31 ottobre del I anno di corso in caso di prima immatricolazione al sistema universitario nazionale;;
  - verso sedi didattiche diverse del medesimo corso di studio;
  - da un corso di studio ante-riforma verso corsi post-riforma;
  - da ordinamento precedente verso nuovo ordinamento, se non motivato da disattivazione dell'ordinamento di iscrizione;
  - da coloro che, iscritti a un corso interclasse, decidono di cambiare classe una volta maturata la frequenza all'intero corso (iscritti fuori corso).
3. Gli studenti, nello stesso anno accademico, possono chiedere un solo passaggio ad altro corso di studio, salvo risultare ammessi ai corsi ad accesso programmato nazionale o locale, anche a

seguito di scorrimento di eventuali liste d'attesa. In questo caso, è possibile effettuare più passaggi pagando solo la marca da bollo e nessun ulteriore contributo.

4. Eventuali convalide di attività formative riportano la data e la valutazione dell'effettivo sostenimento dell'esame, ove possibile.
5. Il passaggio che non richiede alcuna convalida degli studi pregressi avviene senza bisogno di delibera di accoglimento da parte della struttura didattica competente.
6. Per le convalide di insegnamenti fuori offerta, le strutture didattiche competenti devono indicare il settore scientifico disciplinare e la denominazione dell'insegnamento in lingua inglese.
7. Gli studenti che non abbiano assolto gli obblighi formativi aggiuntivi entro il termine dell'ultima sessione d'esami dell'anno accademico d'immatricolazione possono presentare domanda di passaggio ad altro corso di studio entro 10 giorni lavorativi da tale scadenza, senza corrispondere il contributo di passaggio né i contributi aggiuntivi per superata data di scadenza nella presentazione della domanda di passaggio.

### **Articolo 30 - Trasferimenti in partenza verso altre Università**

1. Per ottenere il trasferimento ad altra Università o Istituto universitario italiani, gli studenti, iscritti a un corso di studio dell'Ateneo di Ferrara, devono inoltrare, anche online, la richiesta all'Ufficio competente all'interno delle scadenze previste ogni anno per le immatricolazioni, salvo risultare ammessi a corsi ad accesso programmato per i quali le scadenze da rispettare sono determinate dagli scorrimenti delle graduatorie. È previsto inoltre il versamento del contributo di trasferimento.  
Se il corso di studio di destinazione del trasferimento è ad accesso programmato, è necessario anche il nulla osta dell'Università d'accoglienza.
2. Gli studenti devono regolarizzare la propria posizione amministrativa per poter presentare domanda. La domanda, una volta formalizzata, è da considerarsi vincolante verso la scelta effettuata.
3. Non è più consentito sostenere alcun esame di profitto né è possibile ottenere certificazioni inerenti la carriera universitaria dopo la data di presentazione della domanda di trasferimento. I programmi di esame sono pubblicati a cura del docente responsabile dell'insegnamento sul sito dell'Ateneo, secondo i requisiti previsti dal sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento).

4. Gli studenti, dopo essersi trasferiti ad altro Ateneo, possono ritornare presso l'Ateneo di Ferrara, trascorso almeno un anno accademico da quando hanno effettuato il trasferimento.

### **Articolo 31 - Trasferimenti in arrivo da altre Università**

1. Gli studenti che si trasferiscono presso questa Università, allo scopo di continuare la loro carriera accademica, devono sottoporre la propria carriera pregressa alle competenti strutture didattiche.
2. Non sono accolti trasferimenti su corsi di studio disattivati.
3. In caso di mancata regolarizzazione dell'iscrizione, l'Università di Ferrara restituisce il foglio di congedo all'Ateneo di provenienza.
4. Non è possibile effettuare due trasferimenti nello stesso anno accademico, salvo risultare ammessi ai corsi di studio ad accesso programmato nazionale.
5. Tutti i fogli di congedo devono pervenire presso questa Università entro il termine massimo del 31 dicembre, fatta eccezione per gli studenti ammessi ai corsi di studio ad accesso programmato nazionale.
6. È ammessa l'iscrizione condizionata per coloro che siano in posizione utile per accedere ad un corso di studio a numero programmato, che prevede o meno una prova selettiva, in attesa di formale invio da parte di un'altra Università del foglio di congedo, secondo quanto riportato dallo specifico bando.
7. Gli studenti provenienti da altra Università devono presentare domanda online di immatricolazione per trasferimento. È previsto il versamento di un contributo di trasferimento in ingresso automaticamente addebitato dal sistema informatico.
8. Al fine della regolarizzazione dell'iscrizione, non è previsto il riconoscimento di quanto eventualmente versato nella sede di provenienza, ad eccezione della tassa regionale per gli studenti provenienti da Università dell'Emilia-Romagna.
9. Eventuali convalide di attività formative svolte presso l'Ateneo di provenienza avranno l'indicazione del voto, o giudizio di idoneità, e porteranno la data dell'effettivo sostenimento dell'esame. Per le convalide/riconoscimenti di insegnamenti fuori offerta, nella delibera di accoglimento delle domande di convalida, le strutture didattiche competenti devono indicare crediti formativi universitari, il settore scientifico disciplinare e la denominazione dell'insegnamento che deve essere tradotta in lingua inglese.

10. La Commissione competente esamina la carriera precedentemente svolta e delibera l'anno di corso di ammissione e i crediti riconosciuti, trasmettendo il verbale definitivo all'ufficio Carriere entro 10 giorni dalla seduta.
11. Il perfezionamento del trasferimento che non richiede alcuna convalida degli studi pregressi può avvenire senza bisogno di delibera di accoglimento da parte della struttura didattica competente.
12. Per trasferirsi su un corso di laurea magistrale NON a ciclo unico (+2) e ad accesso libero, è necessario rispettare i requisiti di ammissione, che sono stabiliti ogni anno accademico.
13. I corsi di studio ad accesso programmato seguono specifici regolamenti emanati ogni anno per l'ammissione ad anni successivi al primo. In particolare, quelli ad accesso programmato nazionale devono rispettare le modalità contenute nel decreto ministeriale emanato per l'anno accademico di riferimento.

### **Articolo 32 - Lezioni**

1. Le attività didattiche riferite ad ogni anno accademico iniziano non oltre il 1° ottobre e terminano non oltre il 30 settembre dell'anno successivo. Possono fare eccezione le lezioni del I anno dei corsi ad accesso programmato nazionale che si adeguano ai termini previsti dai decreti ministeriali per l'immatricolazione.
2. Non possono sovrapporsi gli orari delle lezioni degli insegnamenti obbligatori erogati nello stesso anno di corso.
3. Al fine di prevedere una tempistica omogenea per le attività dell'Ateneo e permettere insegnamenti in comunanza, i singoli anni di corso sono articolati in due periodi didattici, ciascuno non inferiore a dodici settimane effettive, intervallati da un periodo di esami.

### **Articolo 33 - Attività opzionali e piani di studio individuali**

1. Tutti gli studenti devono indicare online la scelta delle attività formative opzionali, previste dal proprio percorso formativo, nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 30 novembre. Saranno accettate richieste oltre tale termine previo pagamento di un contributo aggiuntivo per superata scadenza e secondo quanto previsto dal bando di contribuzione universitaria. Eventuali richieste pervenute successivamente non potranno essere accettate.
2. Salvo quanto previsto dal Percorso di Formazione, possono essere scelti insegnamenti impartiti anche in corsi di studio a numero programmato. In tale caso, l'iscrizione è subordinata al parere positivo del coordinatore di corso di studio. Non è possibile inserire nel piano degli

studi di un corso di laurea triennale insegnamenti presenti nell'offerta formativa di un corso di laurea magistrale (+2).

3. Gli studenti, sulla base di motivate esigenze, possono seguire un curriculum individuale approvato dalla struttura didattica competente. In ogni caso non possono essere derogati i CFU obbligatoriamente previsti dall'ordinamento didattico del proprio corso di studio. Il termine per la presentazione dei curricula individuali è fissato al 30 novembre di ogni anno. Le istanze devono essere presentate in bollo.

Saranno accettate richieste oltre tale termine previo pagamento di un contributo aggiuntivo per superata scadenza e secondo quanto previsto dal bando di contribuzione universitaria. Eventuali richieste pervenute successivamente non potranno essere accettate.

4. Gli studenti possono inserire nella propria carriera insegnamenti, stage o tirocini extra curriculari in sovrannumero fino ad un massimo del 10% dei CFU previsti per anno di corso dal proprio piano di studio. La scelta può essere effettuata anche in un'unica soluzione per l'intero percorso sempre nel limite massimo del 10% dei CFU complessivi previsti dal proprio corso di studio. Tale limite non si applica agli esami svolti nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale. La scelta degli insegnamenti sovrannumerari non può essere modificata nella compilazione dei piani successivi. Gli insegnamenti e le attività sovrannumerarie non vengono conteggiate nel calcolo della media ai fini della laureabilità e della contribuzione studentesca.
5. È data facoltà ai singoli Consigli di corso di studio di applicare l'art. 6 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, al fine di consentire agli studenti di iscriversi, per ciascun anno accademico, a non più di due insegnamenti di altri corsi di studio attivati nello stesso Ateneo, anche ad accesso programmato locale o nazionale, in aggiunta agli insegnamenti previsti dal proprio corso di studio. Lo studente interessato ad avvalersi di tale possibilità, prima di presentare l'istanza in marca da bollo all'Ufficio competente, dovrà verificare eventuali vincoli, requisiti, tempi e modi di applicabilità definiti dal proprio Consiglio di corso di studio e, allo stesso tempo, quelli definiti dal corso presso il quale sono impartiti gli insegnamenti di cui desidera sostenere l'esame.

Si precisa che tali esami vengono trattati ai fini della laureabilità e della contribuzione studentesca alla stregua di esami sovrannumerari.

6. Nel caso in cui con apposito decreto sia attivato Percorso FIT – Formazione Iniziale e Tirocinio, gli studenti possono inoltre inserire insegnamenti per l'acquisizione dei 24 CFU individuati dal

decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 616, che costituiscono requisito di accesso al concorso per posti di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

7. Gli studenti fuori corso che presentano una richiesta di modifica rispetto ad una precedente scelta di insegnamenti opzionali rientrano nelle disposizioni di cui al comma 1.
8. Sono ammesse deroghe alla scadenza per la scelta degli insegnamenti opzionali per i seguenti casi:
  - a) gli studenti in mobilità all'estero;
  - b) trasferimenti e passaggi;
  - c) iscrizioni alle lauree magistrali per chi si laurea oltre il termine di cui al comma 1;
  - d) abbreviazioni di corso.

#### **Articolo 34 - Esami di profitto e verbali**

1. Per esame di profitto si intende qualsiasi prova o verifica volta all'accertamento dei risultati di apprendimento attesi svolta davanti a una commissione giudicatrice, riunita in presenza o, in relazione a particolari esigenze, tramite video conferenza o altra forma telematica.
2. Gli esami comportano una valutazione espressa in trentesimi con eventuale lode o un'idoneità. I CFU sono acquisiti se la votazione è uguale o superiore a 18/30 o se si consegue l'idoneità. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere all'unanimità la lode, che verrà conteggiata nella media generale di laurea come 1 punto supplementare. Le prove che prevedono un'idoneità vengono stabilite nel percorso di formazione del corso di studio e non concorrono a formare la media di profitto.
3. Le commissioni di esami di profitto sono stabilite dal Coordinatore di corso di studio, in cui è incardinato l'insegnamento, sentita la Commissione Certificatori d'Ateneo per quanto riguarda i corsi di studio ad alta numerosità (>200 studenti iscritti per anno accademico) o in relazione a particolari esigenze, quali motivi di sicurezza, emergenze sanitarie o altro. Le commissioni d'esame possono essere parallele e composte: dal responsabile dell'insegnamento, da cultori della materia, da altri docenti afferenti allo stesso settore scientifico disciplinare o alla stessa Area CUN, nonché da laureati (inclusi assegnisti di ricerca, dottorandi, borsisti, personale tecnico-amministrativo, laureati frequentatori) anche afferenti ad aree CUN diverse, ma comunque in possesso degli adeguati requisiti culturali per svolgere il ruolo di commissario. I docenti collocati in quiescenza o trasferiti presso altro Ateneo, cessano dall'attività di verifica a partire dalla data di termine del rapporto con l'Università. È cura del Coordinatore di corso di

studio individuare i responsabili della verbalizzazione digitale del voto finale di ciascuna commissione. Non sarà data possibilità allo studente di scegliere la commissione esaminatrice.

4. La verifica dell'acquisizione delle abilità linguistiche può essere effettuata da strutture formative specialistiche di supporto, purché le condizioni della verifica siano concordate con il corso di studio che le richiede, attuate con la supervisione di un docente del corso di studio delegato al coordinamento di tali attività.
5. Le date degli appelli d'esame devono essere pubblicate sul sito web di Ateneo almeno due mesi prima dell'inizio della sessione e non si possono anticipare una volta pubblicate. Il calendario degli esami di profitto, compresi quelli relativi ai tirocini professionali delle lauree sanitarie, deve prevedere almeno sei appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico, di cui almeno uno alla fine di ogni periodo didattico e almeno due al termine del periodo didattico di svolgimento del corso. I periodi ufficiali in cui è possibile sostenere esami di profitto sono:
  - 1° periodo dal 1 dicembre al 31 marzo (esclusi i giorni di festività nazionale dal 23 dicembre al 6 gennaio);
  - 2° periodo dal 1° aprile al 10 agosto;
  - 1° periodo di recupero dal 1° di settembre al 22 dicembre.

Tali periodi, in relazione a particolari esigenze riconosciute dagli Organi Accademici, possono essere modificati o integrati con deliberazione degli stessi.

6. Si possono sostenere esami solamente per gli insegnamenti presenti nel proprio piano di studio, rispettando propedeuticità e sbarramenti. Gli studenti in difetto di tasse e contributi non possono sostenere esami.
7. Nella valutazione, si può tenere conto dell'esito di prove scritte, pratiche o grafiche e/o di colloqui svolti durante le eventuali verifiche "in itinere". L'esame deve essere completato entro il termine della sessione.
8. Le date degli esami di profitto di insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso con lezioni svolte nello stesso periodo didattico non devono essere sovrapposte.
9. In concomitanza delle scadenze per l'ammissione alla prova finale, i docenti devono prevedere appelli di esame tenendo conto delle scadenze amministrative previste per coloro che presentano domanda di laurea.
10. Per essere ammessi a sostenere gli esami, è necessario iscriversi all'appello tramite procedura telematica. Il riconoscimento dello studente avverrà tramite verifica, da parte della



commissione, di un documento di riconoscimento in corso di validità e del badge rilasciato dall'Università di Ferrara. Solo nei casi in cui il badge non sia ancora stato recapitato o ne sia stato denunciato il furto o lo smarrimento, è necessario produrre un'autocertificazione di iscrizione stampandola dalla propria area web riservata.

11. La verbalizzazione dell'esame di profitto, a cura del docente responsabile, dotato di firma digitale per questo scopo, avviene mediante l'utilizzo di una procedura telematica, che può prevedere una fase di accettazione/rifiuto del voto da parte degli studenti.
12. Se l'esito dell'esame non è soddisfacente, gli studenti possono rifiutare il voto/giudizio proposto tramite la procedura informatica entro la scadenza fissata dal docente. Il voto/giudizio rifiutato non ha conseguenze per il curriculum accademico. È anche possibile ritirarsi durante le prove d'esame, senza conseguenze per il proprio curriculum accademico.
13. Non può essere ripetuto un esame:
  - già sostenuto, il cui esito non sia stato rifiutato entro la scadenza, anche se la verbalizzazione online non è ancora stata completata;
  - il cui esito sia già stato verbalizzato;
  - riconosciuto tramite convalida da parte della struttura didattica competente.

### **Articolo 35 - Ammissione alla prova finale**

1. Per essere ammessi a sostenere l'esame finale, gli studenti devono presentare domanda di conseguimento titolo online, attenendosi alle indicazioni della apposita guida, pubblicata sul portale di Ateneo. Le scadenze per presentare domanda sono disponibili nell'area web a loro dedicata.
2. Per l'ammissione alla prova finale gli studenti devono aver conseguito tutti i crediti formativi corrispondenti agli esami di profitto previsti dall'ordinamento didattico. In particolare, questi devono essere registrati tutti entro almeno 13 giorni lavorativi antecedenti l'inizio dei lavori della Commissione.
3. Per le tesi dei corsi di laurea magistrali, compresi quelli a ciclo unico, gli studenti hanno la possibilità di richiedere, durante la compilazione della domanda di conseguimento titolo online, la segretezza definitiva del proprio elaborato, che avrà effetti sulla consultazione futura.
4. La richiesta di segretezza deve essere sostenuta da uno tra i seguenti motivi:
  - Segretezza e/o proprietà dei risultati e/o informazioni sensibili;

- Proprietà di informazioni di enti esterni o aziende private che hanno partecipato alla realizzazione del lavoro di ricerca relativo alla tesi;
- Priorità nella ricerca previo accordo con terze parti;
- Editoriali (tesi/elaborati finali in corso di pubblicazione).

### **Articolo 36 - Redazione tesi/elaborato finale**

1. La tesi/elaborato finale, completa di tutte le sue parti e definitiva, o il solo frontespizio, nel caso dei corsi di laurea triennali, deve essere caricata in versione digitale, all'interno dell'apposita procedura online. Questa versione sarà l'unica conservata negli archivi dell'Ateneo ai fini della consultazione futura.
2. I regolamenti didattici di ogni corso di studio stabiliscono se la tesi di laurea possa essere redatta in una lingua straniera dell'Unione Europea. In tal caso, la stessa deve essere comprensiva di un sunto in lingua italiana.
3. L'approvazione della tesi/elaborato finale avviene in modalità digitale.

### **Articolo 37 - Prova finale**

1. Per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale, gli studenti devono superare una prova finale, i cui contenuti, caratteristiche e modalità di svolgimento sono fissati dai singoli percorsi di formazione.
2. Sulla base della normativa vigente, per il conseguimento della laurea magistrale, è richiesta la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente. Per il conseguimento della laurea triennale, è sufficiente la redazione di un elaborato scritto a completamento del percorso formativo. La tesi o l'elaborato devono riguardare un settore scientifico disciplinare presente nell'ordinamento del corso di studio e coerente con il percorso formativo.
3. Lo svolgimento dell'elaborato scritto o della tesi si effettua con la supervisione del docente relatore e delle altre figure descritte nell'articolo successivo.
4. La prova finale è pubblica e deve essere discussa e valutata da un'apposita Commissione, detta Commissione di esame finale, che tiene conto anche del curriculum complessivo. La valutazione della commissione è espressa in centodecimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La commissione, in caso di votazione massima (110/110), e su decisione unanime, può concedere la lode. In relazione a particolari esigenze riconosciute dagli Organi Accademici, la prova finale può essere svolta e, con riferimento alle sole lauree triennali, valutata in modalità telematica.

5. Le commissioni dell'esame finale di laurea/laurea magistrale, nell'attribuzione del punteggio finale, potrebbero tenere conto di eventuali ulteriori criteri definiti dalla struttura didattica competente.
6. Le date per gli esami finali sono organizzate nelle seguenti tre sessioni:
  - I<sup>a</sup> sessione: dal 1° aprile al 31 luglio;
  - II<sup>a</sup> sessione: dal 1° settembre al 22 dicembre;
  - III<sup>a</sup> sessione (straordinaria): dal 7 gennaio al 31 marzo.
7. La data ufficiale pubblicata non può essere in alcun modo anticipata; nel giorno fissato per l'esame finale, devono obbligatoriamente iniziare i lavori, che potranno protrarsi anche nei giorni successivi.
8. La data di conseguimento titolo sarà quella in cui la Commissione proclamerà l'esito dell'esame finale.
9. Nel caso gli studenti concludano gli studi nel primo semestre, a seguito di scelta di un percorso diverso da quello normale o su autorizzazione della struttura didattica competente, la sessione straordinaria diventa la prima sessione del nuovo anno accademico. È richiesto il pagamento delle tasse e dei contributi previsti per l'intero anno accademico.
10. Per i corsi di studio inter ateneo, congiunti o doppi, è possibile sostenere la prova finale in modalità telematica, a condizione che il relatore e/o correlatore dell'Ateneo partner accerti l'identità del laureando.
11. Per quanto riguarda le lauree abilitanti, la composizione della Commissione, i periodi e le modalità di svolgimento delle prove finali vengono escluse dalle disposizioni del presente articolo in quanto disciplinate da normative ministeriali.

### **Articolo 38 - Relatore, Correlatore e Controrelatore**

1. Il Relatore è individuato nelle seguenti figure dell'Ateneo:

- Professore di ruolo;
- Ricercatore;
- Professore in anno sabbatico;
- Professore supplente o a contratto;
- Eminente studioso.

Il Relatore che, in un determinato anno accademico, cessa dal proprio ruolo di docente può mantenere la nomina di Relatore, fino alla conclusione della sessione straordinaria dell'anno accademico di cessazione dal servizio.

L'approvazione della tesi spetta esclusivamente al Primo Relatore che opera nella propria area web riservata. Per i corsi di studio inter ateneo, il Relatore può essere individuato nelle medesime figure dell'Ateneo partner.

2. Il Secondo Relatore può non rientrare tra le figure del comma 1, ma, previa approvazione del Primo Relatore, può essere designato un docente di altro Ateneo, italiano o straniero, o una figura esterna con particolare competenza.
3. Il Correlatore è una figura facoltativa, che ha la funzione di affiancare il Relatore/Secondo Relatore durante lo svolgimento della tesi/elaborato finale e viene indicato dal/dai Relatore/i. È un esperto, docente universitario e non, italiano o straniero, di provata competenza nell'argomento della tesi prescelta. Il suo nome può comparire sul frontespizio dell'elaborato finale. Le strutture didattiche competenti possono prevedere l'obbligatorietà della figura del Correlatore in tutti o in alcuni corsi di studio loro afferenti.
4. Le strutture didattiche competenti possono prevedere la presenza, per ogni tesi/dissertazione finale, di un Controrelatore che viene nominato dalla struttura didattica stessa. La sua funzione è essenzialmente quella di acquisire gli elementi caratterizzanti della tesi/elaborato finale, di cui non contribuisce alla stesura, e valutare il contributo personale del candidato. Le strutture didattiche competenti possono prevedere l'obbligatorietà della figura del Controrelatore in tutti o in alcuni corsi di studio loro afferenti.

#### **Articolo 39 - Commissione prova finale**

1. La Commissione della prova finale è nominata dal Direttore del dipartimento.
2. La Commissione di prova finale per il conseguimento della laurea è composta da almeno cinque membri, fino ad un massimo di undici, di cui almeno tre responsabili di insegnamenti del corso di studio.
3. La Commissione di prova finale per il conseguimento della laurea magistrale è composta da almeno sette membri, fino ad un massimo di undici, di cui almeno cinque responsabili di insegnamenti del corso di studio.
4. Possono far parte della Commissione, in sovrannumero, Professori di altre Università, italiane o straniere, o altri membri esterni con particolari competenze che siano stati nominati secondi relatori o correlatori. Nel ruolo di secondi relatori, hanno diritto di voto limitatamente al proprio laureando.
5. Dalle presenti disposizioni sono escluse le lauree abilitanti, in quanto regolamentate da normative ministeriali.

#### **Articolo 40 - Rilascio di titoli accademici**

1. I titoli accademici conferiti dall'Università di Ferrara vengono rilasciati in nome della legge previa consegna di una pergamena attestante il titolo stesso. Nella pergamena, non è indicato il voto conseguito nell'esame finale, ad eccezione dell'eventuale lode.
2. La pergamena viene firmata dal Rettore e dal Direttore Generale in carica nel momento del rilascio.
3. Per quanto riguarda le lauree di primo livello e di secondo livello ex D.M. 509/1999 e DM 270/2004, sulla pergamena va indicato il titolo accademico finale conseguito, la denominazione del corso di studio, la classe di appartenenza, nonché il Decreto Ministeriale di riferimento. Non viene menzionata la relativa qualifica accademica.
4. Nei casi di smarrimento o distruzione o furto o danneggiamento dei diplomi originali, viene rilasciato un duplicato, su richiesta dell'interessato, previa presentazione di autocertificazione che attesti l'accaduto. È previsto il versamento del contributo deliberato dal Consiglio di amministrazione; il duplicato è la riproduzione esatta del diploma originale cui si aggiunge la dichiarazione, firmata dal Rettore e dal Direttore Generale in carica, che il titolo è duplicato del diploma originale.
5. Il rilascio di nuova pergamena a seguito di cambiamento di dati anagrafici e/o di sesso non rappresenta duplicato e comporta il pagamento del contributo previsto.

#### **Articolo 41 - Laurea/laurea magistrale ad honorem e attestato di studi alla memoria**

1. La laurea/laurea magistrale "ad honorem" può essere conferita soltanto a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, abbiano ottenuto meritata fama nelle discipline del Corso di studio per cui è concessa.
2. Non può essere conferita una laurea/laurea magistrale "ad honorem" su ordinamenti antecedenti a quello in vigore.
3. La deliberazione della struttura didattica competente che conferisce la laurea/laurea magistrale "ad honorem" deve essere adottata con la maggioranza di due terzi dei componenti la struttura didattica ed approvata dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
4. La laurea/laurea magistrale "ad honorem" ha gli stessi effetti di legge dei corrispondenti titoli finali.

5. L'attestato alla memoria viene conferito, su motivata richiesta, dal Rettore a studenti che, avendo completato la maggior parte delle attività formative previste dal proprio piano di studio, siano deceduti prima di sostenere la prova finale.

#### **Articolo 42 - Mobilità internazionale studentesca**

1. L'Università organizza e promuove attività di mobilità internazionale destinate ai propri studenti sottoscrivendo accordi di mobilità con Università ed Enti esteri. La mobilità all'interno dell'Unione Europea viene gestita principalmente attraverso il Programma Erasmus. La mobilità verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea viene gestita sia attraverso programmi comunitari che programmi organizzati direttamente dall'Università di Ferrara. Tutti gli studenti che partecipano a programmi di mobilità hanno il diritto al riconoscimento delle attività svolte all'estero se inserite nel "Learning Agreement". Le attività svolte al di fuori del "Learning Agreement" possono essere riconosciute a discrezione della Commissione competente. Il "Learning Agreement" è un documento in cui vengono elencate le attività da svolgere all'estero e le attività didattiche che verranno riconosciute al rientro. Tale documento deve recare le firme dei responsabili della mobilità internazionale di Dipartimento dell'Università di Ferrara e del responsabile della mobilità dell'Università ospitante. Le attività svolte con esito positivo dovranno essere comprovate da certificazioni emesse dalle Università/Enti ospitanti che gli studenti dovranno consegnare all'Ufficio competente. Gli studenti, durante il periodo di mobilità all'estero, possono svolgere le seguenti attività:
  - frequentare lezioni e sostenere i rispettivi esami,
  - svolgere attività preparatorie all'esame finale;
  - effettuare un tirocinio/stage;
  - seguire percorsi di doppio titolo o altri percorsi didattici integrati.
2. Le selezioni vengono effettuate sulla base di appositi bandi pubblicati dall'Università sul proprio sito web. La domanda di partecipazione si presenta online. La durata del soggiorno dipende dall'accordo sottoscritto con le diverse sedi; la permanenza per gli studenti in mobilità Erasmus in ogni caso non può essere inferiore a 2 mesi per attività di tirocinio o 3 mesi per attività di studio e non superiore a 12 mesi per ogni ciclo di studi, ad eccezione dei corsi di studio a ciclo unico il cui limite è di 24 mesi. Per gli studenti in mobilità Erasmus il soggiorno di studio dovrà concludersi entro il 30 settembre dell'anno accademico nel quale sono partiti.
3. Gli studenti in arrivo presso l'Ateneo di Ferrara, sulla base di accordi di scambio internazionale, possono, su loro esplicita richiesta e previo sostenimento e superamento del test di ingresso,

seguire un corso di lingua italiana. L'esito positivo della partecipazione al corso è inserito nella certificazione che l'Università rilascerà alla conclusione del periodo di studi.

4. Gli studenti di cui al comma 3 vengono regolarmente immatricolati e sono quindi tenuti al pagamento del contributo di assicurazione e dell'imposta di bollo relativa alla domanda oltre ad ogni altro contributo previsto dagli accordi stipulati fra le Università. Possono usufruire degli stessi servizi degli studenti iscritti all'Ateneo di Ferrara e possono seguire corsi di qualsiasi Dipartimento e di qualsiasi livello indipendentemente dal proprio livello/Dipartimento di iscrizione nell'università di origine.
5. Gli studenti in mobilità per titolo doppio, selezionati attraverso apposito bando annuale, dovranno seguire tutti gli insegnamenti previsti dalla convenzione stipulata fra i due Atenei partner ed eventualmente modificata a seguito di delibere delle Commissioni bilaterali. Gli studenti pagheranno le tasse e i contributi di iscrizione all'Università di Ferrara e saranno accettati presso l'Ateneo partner in regime di esenzione dal pagamento delle tasse.
6. Gli studenti possono effettuare periodi di mobilità all'estero anche al di fuori di programmi regolamentati dall'Ateneo di Ferrara (cosiddetti "free mover") per svolgere le attività elencate al comma 1. In questo caso, gli studenti dovranno sottoporre alla Commissione competente un'istanza che contenga le motivazioni della mobilità, le attività che intendono svolgere all'estero, il periodo, l'Ateneo di destinazione. In caso di accettazione dell'istanza, prima della partenza, è richiesta la compilazione del Learning Agreement. Al termine del periodo all'estero, per ottenere il riconoscimento delle attività svolte, gli studenti dovranno presentare istanza in bollo all'Ufficio competente allegando il Learning Agreement e le certificazioni degli esami sostenuti emesse dalle Università/Enti ospitanti.
7. In caso di esami sostenuti all'estero in circostanze non regolamentate dai precedenti commi, lo studente, per ottenere il riconoscimento delle attività svolte, dovrà presentare istanza in bollo all'Ufficio competente e corrispondere il contributo per riconoscimento crediti previsto dal Bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria.

### **Articolo 43 - Tirocinio**

1. Il tirocinio è un'attività pratica che mira ad integrare le conoscenze accademiche mediante l'acquisizione di esperienze professionali; può essere curriculare (se previsto nel percorso di formazione del corso di studio) o extra-curriculare (se non previsto nel percorso di formazione, oppure se post lauream). Analogamente alle lezioni, in relazione a particolari esigenze riconosciute dagli Organi Accademici, anche le attività pratiche come il tirocinio

possono essere sostituite o integrate da video tutorial o altre forme di didattica a distanza ritenute adeguate per il raggiungimento degli obiettivi formativi di apprendimento.

2. I tirocini post lauream sono rivolti agli studenti che hanno concluso il proprio percorso da non più di 12 mesi.
3. L'attività di tirocinio, anche extracurricolare, può essere svolta all'estero anche nell'ambito dei programmi comunitari e di quelli organizzati dall'Università di Ferrara o come "free mover" di cui all'art. 42, comma 6.
4. Per il tirocinio/stage extracurricolare lo studente può richiedere il riconoscimento di crediti sovrannumerari, in numero congruo rispetto alle ore di tirocinio svolte e certificate e nei limiti previsti all'articolo 33.

### **CAPO III - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI**

#### **Articolo 44 - Certificazioni e titoli**

1. Gli studenti hanno diritto di ottenere la certificazione del loro status di iscritti e della loro carriera scolastica, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche in lingua inglese.
2. L'Università rilascia gratuitamente a tutti i laureati in corsi di studio post riforma come supplemento al diploma una relazione informativa digitale, in italiano e inglese, contenente le principali informazioni circa il percorso di studio, conforme al modello adottato a livello nazionale.

#### **Articolo 45 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi**

1. Tutte le informazioni didattiche e amministrative rivolte agli studenti sono reperibili sul sito web di Ateneo, che costituisce strumento ufficiale di comunicazione per gli avvisi che vengono dati in corso d'anno. Gli studenti sono tenuti a consultarle regolarmente.
2. Per i servizi amministrativi offerti dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura organizzativa o la persona che ne ha la responsabilità.
3. Gli studenti sono tenuti a conoscere il presente Regolamento e gli altri Regolamenti pubblicati sul sito web di Ateneo.
4. I documenti e gli atti concernenti l'intera carriera universitaria della studentessa e dello studente restano conservati in archivi elettronici e non. L'archiviazione elettronica, laddove applicata, sostituisce a tutti gli effetti l'archiviazione cartacea.
5. Secondo i principi generali che regolano i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni per l'assolvimento di compiti istituzionali, l'Ateneo cura e sviluppa lo scambio di informazioni



inerenti le carriere dei propri studenti, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali.

#### **Articolo 46 - Diritti fondamentali**

1. Fermo restando il potere di impugnativa in sede giurisdizionale, ogni studente può presentare reclamo al Magnifico Rettore nel caso di presunte irregolarità negli atti che lo riguardano e nel rispetto dei limiti temporali previsti. Al reclamo viene data risposta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione.

#### **Articolo 47 - Deontologia studentesca**

1. Gli studenti sono tenuti ad osservare comportamenti rispettosi della integrità personale e della dignità altrui nonché del decoro dei luoghi nei quali si svolgono l'insegnamento e la ricerca. Sono tenuti inoltre a rispettare i regolamenti universitari.
2. La violazione dei doveri di comportamento comporta una responsabilità disciplinare.

#### **Articolo 48 - Provvedimenti disciplinari**

1. La giurisdizione disciplinare nei confronti degli studenti viene esercitata da una Commissione denominata "Commissione di Garanzia" presieduta dal Rettore o da un suo delegato e integrata dal Presidente del Consiglio degli studenti.
2. L'azione disciplinare è esercitata secondo i principi del giusto procedimento.
3. Costituisce illecito disciplinare qualunque fatto commesso con dolo o colpa grave dagli studenti sia all'interno dei locali dell'Ateneo, o di altre sedi con esso convenzionate, sia al di fuori di essi, in violazione di norme legislative, statutarie e regolamentari, quando esso:
  - a) provochi danneggiamenti ai beni mobili o immobili di cui l'Ateneo è proprietario o che sono dallo stesso detenuti o posseduti a qualunque titolo;
  - b) arrechi pregiudizio alla disciplina universitaria, all'ordinata e civile convivenza all'interno dei locali universitari ed all'ordinato svolgimento della vita universitaria;
  - c) comporti l'alterazione, la modificazione o la contraffazione di atti/documenti riguardanti la propria o l'altrui carriera universitaria, compreso il badge;
  - d) consista nel rilascio di dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere vantaggi patrimoniali o non patrimoniali;
  - e) sia gravemente offensivo dell'immagine dell'Università o sia offensivo della dignità di studenti, docenti, personale tecnico amministrativo o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali dell'Università.

4. I provvedimenti disciplinari applicabili sono:
  - a) l'ammonizione;
  - b) l'interdizione temporanea da una o più attività formative, ivi compreso il tirocinio;
  - c) l'esclusione dalle verifiche di profitto per uno o più mesi;
  - d) la sospensione temporanea dall'Università degli Studi di Ferrara, per un periodo non superiore a 7 anni. In questo caso, gli studenti, alla ripresa della carriera accademica, sono tenuti al versamento di un contributo per gli anni in cui sono rimasti sospesi.
5. Nella valutazione dei fatti sanzionabili, l'organo deliberante deve tenere conto dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave nonché le circostanze dei fatti stessi.
6. In conformità alla normativa sul diritto agli studi, può essere inoltre applicata dalla Commissione, sentite le difese dello studente, la sanzione amministrativa della decadenza dai benefici economici e del pagamento di una somma pari al doppio di quella percepita avendo dichiarato il falso.
7. In ogni caso, la violazione deve essere formalmente contestata allo studente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite la casella di posta istituzionale, come stabilito all'art. 16, comma 3.
8. Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione lo studente può presentare liberamente le proprie difese alla Commissione.
9. Contro la deliberazione della Commissione che applica le sanzioni di cui alle lettere b) e c) è ammesso appello al Senato Accademico.
10. I provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo e sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa nei termini previsti dalla legge.
11. Tutti i provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera scolastica dello studente e conseguentemente, nell'eventuale foglio di congedo.
12. La sanzione di sospensione temporanea dall'Università viene comunicata anche agli altri Atenei.

#### **Articolo 49 - Assicurazione studenti**

1. L'Università di Ferrara assicura contro gli infortuni:
  - tutti gli studenti iscritti ai vari corsi di studio attivati, compresi gli iscritti ai dottorati di ricerca;
  - tirocinanti;
  - laureati frequentatori;

- borsisti;
  - assegnisti;
  - studenti collaboratori (compresi studenti che svolgono la collaborazione a tempo parziale [150 ore] autorizzati dall'Università).
2. Per le informazioni sulle polizze stipulate si può consultare il sito dell'Ateneo.
  3. È inoltre attiva una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni e/o lesioni a terzi.

#### **Articolo 50 - Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (GDPR), i dati personali forniti dagli studenti saranno raccolti e trattati, anche informaticamente, dall'Università degli Studi di Ferrara ai soli fini istituzionali e potranno essere comunicati all'esterno dell'Ateneo solo nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Per gli studenti che siano in possesso di sentenza relativa alla transizione di sesso da parte del Tribunale che richiedono l'aggiornamento dei loro dati nella loro carriera accademica, è previsto, previa presentazione di apposita documentazione al competente Ufficio, l'aggiornamento della propria carriera.

#### **Articolo 51 - Norme comuni e finali**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere applicazione le norme regolamentari precedentemente emanate e con esso incompatibili.